

Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 1999¹,
decreta:

I

La legge militare² è modificata come segue:

Art. 48a (nuovo) Istruzione all'estero o insieme con truppe straniere

¹ Il Consiglio federale può, nell'ambito della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, concludere convenzioni internazionali concernenti:

- a. l'istruzione della truppa all'estero;
- b. l'istruzione di truppe straniere in Svizzera;
- c. le esercitazioni in comune con truppe straniere.

² Può autorizzare il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport a concludere accordi concernenti progetti d'istruzione particolari nell'ambito delle convenzioni stipulate in virtù del capoverso 1.

Art. 150a (nuovo) Convenzioni concernenti lo statuto dei militari

¹ Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali per regolare le questioni giuridiche e amministrative risultanti dall'invio temporaneo di militari svizzeri all'estero o dal soggiorno temporaneo di militari stranieri in Svizzera.

² Può derogare al diritto in vigore negli ambiti seguenti:

- a. la responsabilità in caso di danno; una deroga al diritto in vigore non deve pregiudicare i diritti di terzi in Svizzera;
- b. la competenza per il perseguimento di reati e di infrazioni disciplinari;
- c. l'importazione e l'esportazione di materiale, oggetti d'equipaggiamento, combustibili e carburanti di truppe straniere.

¹ FF 2000 414

² RS 510.10

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1679